ACCADEMIA GOLDONI

REGOLAMENTI INTERNI

LIVORNO
Tipografia A. B. Zecchini
—
1869

ACCADEMIA GOLDONI

REGOLAMENTI INTERNI

ACCADEMIA GOLDONI

REGOLAMENTO

PER IL SERVIZIO

E BUON ORDINE DEL PALCO SCENICO

Art. 1.° Il Direttore di Scena del R. Teatro Goldoni, le due Maschere addette alle porte d'ingresso del Palco Scenico, e quella addetta al Cancello esterno del Teatro, sono responsabili dell'osservanza del presente Regolamento.

2.° Alcuno individuo estraneo al servizio potrà introdursi o essere introdotto sul Palco Scenico, senza uno speciale permesso del Deputato d'Ispezione serale, o di chi lo rappresenta.

3.° È permesso di accedere al Palco Scenico.

Ai Componenti la R. Accademia del Teatro.

Al Maestro concertatore delle Opere.

Ai Direttori di Orchestra di Opere e Balli e loro supplenti.

Al Medici nominati dal Consiglio accademico.

Alle persone di servizio degli Artisti primari, le quali però dovranno ottenere il permesso dall'Ispettore Generale. — Tali inservienti non potranno fermarsi sul Palco Scenico che per il puro bisogno dell'Artista, e dovranno quindi ritirarsi nel loro camerino o nei vicini corridoi, con espressa proibizione di rimanere fra le quinte, sotto pena dell'immediata espulsione dal Teatro.

E tutto ciò, ben inteso, senza pregiudizio del dritto che può spettare a questo riguardo alle Autorità di Pubblica Sicurezza.

4.° Tutti gli artisti e quelli che hanno parte nello spettacolo, dovranno trovarsi in Teatro almeno un'ora prima del principio della rappresentazione, e ciò per il caso che per ordine superiore o altra causa si dovesse variare l'ordine dello spettacolo.

5.° Nessun Artista o altro avente parte nello spettacolo potrà uscire dal Palco Scenico finchè non abbia pienamente soddisfatto al suo obbligo. Quando volesse abbandonare anche momentaneamente il Palco Scenico, dovrà domandare il permesso al Deputato d'Ispezione serale o a chi lo rappresenta. Questo permesso non sarà valevole per uscire dal Teatro.

6.° Chiunque domandi di parlare con Artisti o altri addetti al servizio del Palco Scenico, dovrà rimanere alla porta d'ingresso del Palco suddetto, ove sarà chiamata

la persona desiderata, sempre che questa momentanea assenza non rechi pregiudizio al regolare andamento dello spettacolo, o al servizio del Palco Scenico.

Art. 7.° Resta assolutamente proibito a chiunque di trattenersi fra le quinte durante l'azione, gli stessi Artisti sono soggetti a questa disposizione quando la loro momentanea presenza non sia ivi necessaria per bisogno dello spettacolo.

8.° I soli inservienti addetti al movimento delle quinte, i lumaj ed i servi di scena potranno rimanere fra le quinte per il tempo in cui è necessaria l'opera loro, ma non dovranno oltrepassare la linea segnata sul Palco. I Pompieri staranno di guardia alle quinte e saranno specialmente incaricati della osservanza di questa disposizione.

9.° È proibito agli uomini addetti al servizio del Palco Scenico di abbandonare il posto loro assegnato durante lo spettacolo. Le comparse quando non sieno in azione dovranno stare in un luogo espressamente destinato, che sarà stabilito dal Direttore di scena.

I Sarti, Perrucchieri e le persone addette al servizio degli Artisti non potranno sotto alcun pretesto abbandonare il camerino degli Artisti medesimi.

10.° Qualunque inserviente che mancherà alle disposizioni del presente Regolamento perderà la sua paga di due serate, ed in caso di recidiva sarà espulso dal servizio del Taetro e delle Imprese.

11.° Gli Artisti e tutti quelli che hanno parte nello spettacolo dovranno presentarsi sulla scena col completo costume di vestiario calzatura e acconciatura di testa e barba che gli è assegnato, e questo non potrà mai essere variato in tutto nè in parte, senza il permesso della Direzione del Teatro.

Le ultime prove di spettacoli o balli dovranno essere fatte col vestiario completo di tutti i coristi, Ballerini e Comparse di ambo i sessi, i quali non solo dovranno essere egualmente vestiti o calzati, ma l'acconciatura dei Capelli e barba dovrà essere uniforme. Tutti indistintamente sono tenuti responsabili della conservazione del vestiario ed altro di cui dovranno fare uso durante lo spettacolo.

12.° Il Capo Sarto, il Capo Perrucchiere ed i loro dipendenti sono responsabili dell'osservanza di quanto riguarda il precedente articolo, e di tutto ciò che accadesse in contrario, dovranno informarne l'Agente dell'Accademia e l'Ispettore Generale e questi la Direzione del Teatro. Qualunque contravvenzione alle sopra citate disposizioni per parte dei Coristi, Ballerini o Comparse, sarà punita colla sospenzione di paga per due serate.

13.° Nessun Artista potrà far repliche benchè richieste dal Pubblico, senza l'annuenza del Deputato d'Ispezione o di chi lo rappresenta al quale si rivolgerà o lo stesso Artista, o il Direttore d'Orchestra: salvo anche su questo particolare le speciali facoltà attribuite alle Autorità di Pubblica Sicurezza dalle vigenti disposizioni legislative.

Alcun Artista impegnato nel Servizio del Teatro potrà assentarsi da Livorno senza il permesso in scritto dell'Impresa, o vidimato dalla Direzione del Teatro.

14.° Alle prove degli Spettacoli non potranno intervenirvi persone estranee, e dovrà osservarsi scrupolosamente quanto è stabilito per le serate di rappresentanza.

Dovranno intervenirvi. Il Macchinista. L'Illuminatore a gaz e olio. Il Capo Sarto. Il Capo Perrucchiere. Il Capo Camparse. Il Trovarobe. L'Attrezzista, ed il Buttafuori.

Art. 15.° Tutti gli uomini addetti al Macchinista, agl'illuminatori a gaz e olio al Capo Sarto ed al Capo Perrucchiere dovranno indossare sempre una blouse di bordato onde sieno facilmente riconosciuti.

I Capi Sezione avranno sotto la sorveglianza del Custode del Teatro la consegna di dette blouse, e di qualunqe mancanza dovrà prenderne cognizione l'Agente dell'Accademia per farne rapporto alla Direzione del Teatro.

16.° Il Macchinista, gl'illuminatori, il Capo Sarto, il Capo Perrucchiere, il Capo Comparse, il Trovarobe, l'Attrezzista, ed il Buttafuori, come qualunque altro Capo Sezione saranno rigorosameute responsabili di tutti i piccoli inconvenienti che potranno nascere per trascuranza nel disimpegno delle loro incombenze e di quelle dei loro dipendenti, e saranno sottoposti alle penali stabilite dal Regolamento degli Impiegati e Inservienti del Teatro.

17.° L'Attrezzista ha l'obbligo di aver cura che le armi di qualunque specie necessarie per gli spettacoli sieno disposte in modo da non offendere alcuno. Seralmente dovrà ispezionarle prima di dare principio allo spettacolo, e più specialmente quelle da fuoco, sarà sua cura che non manchi alcun oggetto d'attrezzeria necessario, sia per le prove, come per gli spettacoli.

18.° Tanto alle prove come alle rappresentanze, resta assolutamente proibito di fumare sul Palco Scenico come nei camerini; di condurvi cani e di portarvi materie combustibili, o scaldini con fuoco. Saranno ammesse soltanto le cassette ad acqua calda.

È egualmente proibito di girare con lumi scoperti sul Palco Scenico.

19.° I Pompieri debbono trovarsi in Teatro un'ora prima del principio dello spettacolo. Tengano custodite le macchine e gli Utensili per l'incendio. Ove il bisogno lo esiga tutti gli impiegati ed inservienti del Teatro debbono prestarsi ad agire sotto la loro direzione, mentre l'avvisatore si recherà per procurare ulteriori soccorsi.

I Pompieri stessi sono obbligati d'invigilare sul Palco Scenico e nei camerini addetti agli Artisti, onde nessuno fumi e nessuno giri con lumi scoperti. Non sarà fatto nessuo fuoco od esplosione di armi, senza che essi ne siano avvisati per mezzo del Direttore di Scena o del Buttafuori.

Al termine dello spettacolo sono obbligati di visitare insieme al Custode del Teatro tutti i camerini tanto sopra che sotto il Palco Scenico, ed infine qualunqe locale del Palco suddetto, per evitare i pericoli dei quali sarebbero responsabili.

A forma dell'Articoli 7 e 8 del presente Regolamento i Pompieri durante lo spettacolo staranno di guardia alle quinte del Palco Scenico ed osserveranno che queste non sieno ingombrate da persone estranee allo spettacolo, e che nessuno oltrepassi le linee stabilite.

20.° Quanto alle discipline dirette ed evitare i pericoli d'incendio indipendentemente dal presente Regalamento restano in vigore quelle prescritte dalle competenti autorità.

Art. 21.° **Tutti quelli che hanno parte negli spettacoli, oltre ai presente regolamento sono sottoposti a tutte le leggi Teatrali Governative in vigore.**

Discusso e deliberato il presente Regolamento all' Adunanza della Rappresentanza Accademica del 13 Agosto 1869.

Conte UGO SANVITALE — *Presidente*
Cav. FELICE MODENA — *Vice-Presidente*
ALESSANDRO BROGLIO — *Segretario*
ALESSANDRO CALLONI — *Camarlingo*
PAOLO PACINOTTI — *Provveditore*
DARIO CAROCCI } *Consiglieri*
Ing. FRANCESCO PELLEGRINI }

ACCADEMIA GOLDONI

REGOLAMENTO

PER

GL' IMPIEGATI E INSERVIENTI DEL R. TEATRO GOLDONI

Disposizioni preliminari

ART. 1. Tutti gl'impiegati e inservienti del Teatro sono nominati dalla Rappresentanza Accademica, eccettuato il custode che è nominato dall'Accademia a forma dello Statuto. Tutti però dipendono direttamente dall' Ispettore Generale del Teatro per ciò che riguarda il servizio.

2. Quando il Teatro è aperto ricevono la paga dall' Impresa per le sere di rappresentanza a forma della Tabella approvata dalla Rappresentanza Accademica.

3. Sono obbligati a prestare il servizio a forma del presente Regolamento, ed in caso d' inosservanza al medesimo, pagheranno le multe stabilite in appresso.

Dell' Ispettore Generale.

ART. 4. L'Ispettore Generale ha la Sorveglianza diretta sopra tutti gli Inservienti del Teatro sia quando è chiuso, come quando è aperto.

5. Invigila a tutto il servizio del Palco Scenico e del Teatro, e di qualunque inosservanza ai Regolamenti in vigore, fa immediatamente rapporto in iscritto al Deputato d'Ispezione o chi per esso.

Il suddetto rapporto deve contenere il nome e cognome dell' impiegato o inserviente che avrà mancato e l' oggetto del rapporto.

6. Le penali stabilite dal presente Regolamento saranno subito applicate ed anche la stessa sera, a carico di chi avrà mancato.

Le dette penali saranno ritenute dall' Agente dell'Accademia, ed al termine della Stagione saranno repartite fra gli altri impiegati che avranno disimpegnato il loro servizio con più attività e precisione.

Dell' Agente dell' Accademia.

ART. 7. Quando il Teatro è aperto l'Agente dell'Accademia tiene l'amministrazione del medesimo, ed ha l'obbligo di provvedere affinchè seralmente (ed occorrendo in

anticipazione) vengano pagate tutte le spese serali del Teatro, e principalmente le paghe agli inservienti, il fitto del Teatro e la spesa d'illuminazione.

ART. 8. Concerta insieme all'Ispettore Generale quanto può essere utile al buon andamento delle rappresentanze.

Dello Scritturale di Teatro, e dei Venditori di Biglietti

ART. 9. Lo Scritturale ha l'obbligo di trovarsi in Teatro all'apertura del medesimo e di non uscire che al termine dello spettacolo.

Invigila al servizio di Porta, alla contazione dei Biglietti ed è responsabile del ricavato corrispondente.

Tiene i registri degli Appalti e ne estrae le ricevute, fa seralmente i relativi Bordorò d'incasso e tutto quanto sarà reputato utile per l'amministrazione dell'impresa, al qual oggetto eseguirà tutte le istruzioni speciali che riceverà dall'Agente dell'Accademia.

10. Autorizzato che sarà lo spettacolo, ha l'obbligo di avvisare giornalmente nelle ore antimeridiane le autorità competenti dell'ora di apertura del Teatro, e dello Spettacolo che ivi si rappresenta lasciando li relativi avvisi stampati se vi saranno, diversamente per mezzo di lettera. Per la consegna di detti avvisi potrà valersi dell'incaricato dell'affissione dei manifesti.

11. Tanto il venditore dei Biglietti d'Ingresso, come quello del Biglietti di posti distinti, dovranno trovarsi al loro posto all'apertura del Teatro.

Sono responsabili ambedue dell'incasso, e eseguiscono tutte le istruzioni speciali che riceveranno dall'Agente dell'Accademia.

12. Qualunque contravvenzione sarà punita colla perdita della paga di quattro serate per lo scritturale, e di due per i venditori dei Biglietti, in caso di recidiva essi saranno licenziati.

Del Ministro e della Maschera alla Porta d'Ingresso

ART. 13. Il Ministro e la Maschera suddetta hanno l'obbligo di trovarsi in Teatro all'apertura del medesimo, il Ministro se ne assenta al termine dello spettacolo, e la Maschera alla chiusura del Teatro. Osservano che entrino in Teatro soltanto gli Accademici, quelli che hanno il biglietto d'ingresso, gli abbuonati, e quelli che hanno diritto al passo gratuito per concessione fattagli dalla Rappresentanza Accademica.

Dei suddetti passi gratuiti dovrà il Ministro procurarsene la nota dal Segretario dell'Accademia, al principio di ogni stagione teatrale.

14. Osservano che tutti quelli addetti all'Orchestra e Palco Scenico non entrino dall'Ingresso del Teatro, essendoli assegnato l'ingresso dal cancello esterno. Riferiscono all'Ispettore Generale qualunque inosservanza. Permettono l'ingresso ai domestici e livreati i quali però non possono entrare in Platea.

Art. 15. Il Ministro veste abito nero e cravatta bianca. La Maschera l'uniforme dell' Accademia.

16. Qualunque contravvenzione sarà punita colla multa di lire quindici per il Ministro, e della paga di due serate per la Maschera, in caso di recidiva essi saranno licenziati.

Delle due Maschere della Porta di Platea.

Art. 17. Ambedue le dette Maschere dovranno trovarsi al loro posto all'apertura de Teatro ed usciranno alla chiusura del medesimo. Vestono l'uniforme dell'Accademia.

18. Osservano che non entrino in Platea domestici livreati, o sotto nessun pretesto lasceranno entrare in Platea suonatori, coristi, ballerini, comparse nè persone addette al servizio del Palco Scenico e Orchestra, nè inservienti del Teatro.

Quando non riuscissero a impedirgli il passo, dovranno immediatamente renderne informato l' Ispettore Generale.

19. Impediscono che in prossimità della porta di Platea si formino riunioni di persone che facciano ostacolo alla libera entrata e uscita. Non si muovono dal loro posto che per fare a turno durante lo spettacolo, il giro delle corsie, per osservare che nessuno fumi ne commetta disordini.

20. Qualunque inconveniente accada procurano non sia disturbato il buon ordine in Teatro, e quando la circostanza lo richieda dovranno ricorrere alle Guardie di Pubblica Sicurezza onde fare rispettare le leggi e regolamenti in vigore.

Di qualunque inosservanza dovranno renderne immediatamente informato l'Ispettore Generale e l' Agente dell'Accademia.

21. Qualunque contravvenzione al presente Regolamento sarà respettivamente punita colla perdita della paga di due serate, ed in caso di recidiva esse saranno licenziate.

Delle due Maschere dei Posti Distinti.

Art. 22. Le suddette due Maschere vestono l'uniforme dell' Accademia. Debbono trovarsi ai loro posti all'apertura del Teatro ed uscirne alla chiusura del medesimo.

Osservano che nessuno occupi i suddetti posti senza che ne abbia il Biglietto, e indicano le file ed i numeri assegnati.

23. Al termine dello Spettacolo le dette due Maschere si recheranno nell' atrio del Teatro rimanendovi finchè tutti sieno usciti. Impediranno l'ingresso ai vetturini, e lo permetteranno ai domestici e livreati. Quando occorra dovranno ricorrere alle Guardie di Pubblica Sicurezza per far rispettare queste disposizioni.

24. Qualunque contravvenzione al presente Regolamento sarà respettivamente punita colla perdita della paga di due serate, ed in caso di recidiva essi saranno licenziati.

Del Ministro e della Maschera della Terrazza.

ART. 25. Il Ministro e la suddetta Maschera debbono trovarsi al loro posto al l' apertura del Teatro, e nę nsciranno alla chiusura.

Il Ministro deve essere decentemente vestito, e la Maschera veste l' uniforme dell' Accademia.

26. Il Ministro è responsabile degli incassi ed eseguirà le istruzioni che riceverà dall' Agente dell' Accademia. Invigila che la Maschera addetta alla Terrazza faccia il suo dovere, e di qualunque mancanza ne rende subito avvertio l'Ispettore Generale.

27. Ambedue impediscono che vi sia portato vino, e cibi in vendita, e che si fumi.

28. Nè il Ministro nè la suddetta Maschera lasceranno la Terrazza senza che sia completamente sgombrata, e prima di andarsene dovranno osservare che tutto sia lasciato in buon ordine.

29. Qualunque contravvenzione al presente Regolamento sarà pnnito respettivamente colla perdita della paga di tre serate per il Ministro, e di dne serate per la Maschera, in caso di recidiva essi saranno licenziati.

Del Direttore di Scena, delle due Maschere addette alle porte del Palco Scenico e di quella al Cancello esterno.

ART. 30. Il Direttore di Scena e le dette tre Maschere hanno l'obbligo di trovarsi al loro posto all'apertura del Teatro, e di nou uscirne prima della chiusura del medesimo. Il Direttore porta un distintivo onde sia facilmente riconoscinto da tutti i suoi dipendenti. Le tre Maschere vestono la livrea dell' Accademia.

Ognuno di essi per la parte che lo riguarda deve scrupolosamente osservare, e far rispettare da chiunque il Regolamento del Palco Scenico.

31. Di qnalunque contravvenzione al Regolamento suddetto per parte di Artisti, Coristi, Ballerini, Comparse, Inservienti e di qualnnqne altro addetto al servizio del Palco Scenico, il Direttore di Scena dovrà informare immediatamente il Deputato d' Ispezione ed in sua assenza chi ne fa le veci.

32. Il Direttore di Scena ha l' obbligo di assistere a tutte le prove di spettacoli, rappresentazioni, o feste di qualunque specie sieno.

Vigila perchè principalmente il Buttafuori, il Capo Comparse ed il Trovarobe disimpegnino con esattezza le loro incombenze a forma di quanto è stabilito in appresso.

Ongi sera prima del principio della rappresentazione deve procurare che sia pronto sul Palco scenico tutto qnanto può occorrere per il buon andamento dello spettacolo, e deve osservare che i Pompieri abbiano provveduto a tutto quanto è stabilito all' articolo 19 del Regolamento del Palco Scenico.

Non uscirà dal Teatro se non dopo terminato lo spettacolo, e dopo essersi assicurato che tutti sieno usciti dal Palco Scenico.

33. Le tre suddette Maschere non lasceranno il loro posto che al termine dello spettacolo, e si metteranno a disposizione dell' Ispettore Generale.

Art. 34. Qualunque contravvenzione al presente Regolamento sarà respettivamente punita colla perdita della paga di quattro serate per il Direttore di Scena, e di due serate per le Maschere; in caso di recidiva l' uno e gli altri saranno licenziati.

Del Servizio della Sala d' Aspetto.

Art. 35. Quando occorre che sia aperta la Sala d'Aspetto per la Società il servizio sarà comandato dall' Ispettore Generale il quale disporrà a tale uopo delle tre Maschere addette al Palco Scenico a forma dell' art. 33.

Del servizio del Caffè

Art. 36. Il Caffè del Teatro sarà ceduto in affitto dal Provveditore stagione per stagione col mobiliare che potrebbe appartenere all' Accademia, mediante un fitto da stabilirsi e da pagarsi dal detto conduttore per ogni rappresentazione.

37. Il conduttore del Caffè è responsabile del mantenimento in buono stato del mobiliare che riceve dall' Accademia per inventario. Le rotture di lumi, campane e cristalli, come pure dei cristalli delle finestre saranno a suo carico.

38. Il conduttore di detto Caffè dovrà provvederlo di quanto è necessario per il servizio. Tanto il Conduttore come i suoi dipendenti debbono essere tutti vestiti in nero decentemente e non debbono tener niente in testa.

Nessuno di essi potrà abbandonare il Caffè durante lo spettacolo che per il servizio dei Palchi e Palco scenico, e sottò nessun pretesto potranno entrare in Platea.

39. Nel solo Caffè è permesso il fumo purchè a porte chiuse.

Il Caffè deve servire soltanto per comodo e per il servizio del Pubblico, quindi il Conduttore impedirà che vi entrino inservienti di Teatro o Palco Scenico e tanto meno Coristi o Ballerini i quali presentandosi dovranno essere messi fuori immediatamente.

40. Il Conduttore del Caffè è responsabile tanto per sè come per i suoi sottoposti dell' osservanza dei precedenti articoli, e qualunque mancanza sarà punita colla multa di venti lire a carico del Conduttore.

In caso di rifiuto al pagamento o di recidiva mancanza, perderà la conduzione del Caffè anche prima del termine dell' affitto.

Del Custode.

Art. 41. Il Custode ha la consegna del Teatro e suoi annessi dal Provveditore mediante inventario di tutti gli oggetti mobili ed è obbligato di conservare tutto in buono stato e pulito. Avvisa il Provveditore di qualunque rottura o guasto sia nel mobiliare come nella fabbrica. Ha l'obbligo di tenere puliti tutti i cristalli e specchi anche quando il Teatro è chiuso. Non permette l' ingresso agli estranei senza che ne abbiano un permesso in iscritto dal Provveditore.

42. Ha l' obbligo di portare a domicilio tutti l' inviti che gli saranno consegnati dal Segretario e di riscuotere le ricevute che gli saranno consegnate dal Camarlingo.

43. Eseguisce tutti gli ordini riguardanti il Teatro che gli vengono dati dal Provveditore, o dall' Ispettore del Teatro in suo nome, ed è sottoposto anche agli ordini del Deputato d' Ispezione.

Deve assistere a tutte le prove diurne e notturne, ed in serate di rappresentanza ha l' obbligo di essere vestito di nero e cravatta bianca.

Tiene le chiavi di tutti i Palchi e locali dell' Accademia ed apre a chi di ragione quelli che gli vengano indicati.

44. Terminato lo spettacolo o prove, visita diligentemente tutti i locali per assicurarsi che nessuno rimanga in Teatro, e che non vi restino lumi accesi fuoco o altro che possa compromettere la sicurezza del Teatro. Raccoglie e tiene conto degli oggetti che eventualmente può ritrovare e ne rende subito informato il Provveditore o il Segretario.

Osserva che nel corso della serata non siano stati fatti guasti nel Teatro e che sieno rimaste sane tutte le campane e cristalli dei lumi. Quando ne vedesse dei rotti dovrà avvisarne subito l' Ispettore del Teatro.

45. Il Custode ha il privilegio di tenere in custodia gli occhialetti e paletot. Egli riceve i detti oggetti in consegna rilasciando il numero di riscontro, ed in compenso di tale custodia esige la tassa di Cent. 10 salvo nelle serate di festa da ballo che la tassa sarà del doppio. Il suddetto custode è responsabile della roba avuta in consegna, e dovrà pagarne l' importo quando per qualunque circostanza non potesse restituirla.

Il deposito di detti oggetti sarà fatto nel locale destinato a tale uso dall' Accademia ove dovrà tenerci a sue spese e rischio le persone occorrenti al disimpegno di tali incombenze, decentemente vestite, ed a testa scoperta, le quali benchè sotto la sua dipendenza, saranno sottoposte a dovere osservare tutte le disposizioni e regolamenti in vigore.

46. Lo Spazzino del Teatro deve tenere pulito tutti i locali non escluso il Palco Scenico. È sotto la dipendenza e sorveglianza del Custode; il custode ha perciò l'incarico di osservare che quando il Teatro è aperto tutti i giorni sieno spazzate e ripulite tutte le latrine come pure tutti i locali del Teatro e Palco Scenico, non escluso i camerini degli Artisti, coristi e comparse, nei quali sarà fatta completa pulizia.

47. La Donna addetta alla Latrina delle Signore è pure sotto la dipendenza e sorveglianza del Custode il quale osserverà che si trovi sempre al suo posto dal principio fino al termine dello spettacolo, e che tenga pulita la latrina.

48. Qualunque inosservanza sarà punita colla multa di lire dieci per il Custode e della paga di due serate per le Spazzino e per la Donna suddetta. In caso di recidiva questi ultimi saranno licenziati, quanto al Custode provvederà le Rappresentanza Accademica.

Del Buttafuori, del Capo Comparse e del Trovarobe

Art. 49. Il Buttafuori avvisa tutti gli Artisti del principio dell' atto, si assicura che tutti siano pronti a prendervi parte. Osserva che i Coristi e Comparse sieno tutti

vestiti. Dà i segnali per alzare e calare il sipario, per cambiare le scene, e per attivare i meccanismi necessari.

È obbligato ad assistere alle ultime prove degli spettacoli. In caso d'interruzione o cambiamento dello spettacolo per circostanze impreviste dovrà avvisarne il Pubblico. Perciò è obligato di essere sempre vestito decentemente.

50. Il Capo Comparse provvede le necessarie comparse a forma degli ordini che riceve dall' Impresa. Nelle sere di rappresentanza ne ha l' esclusiva direzione ed occorendo esso stesso vi si mette alla testa per servirli di guida.

Ossesva che i Servi di scena scopino il Palco scenico ogni volta che ve n' è il bisogno, in caso di Ballo il Palco scenico dovrà essere scopato seralmente prima che il Ballo incominci. Di qualunqe inosservanza per parte dei suoi sottoposti ne rende immediatamente avvisato il Direttore di scena.

51. Il Trovarobe ha lo speciale incarico di osservare che tutto quello che occorre per lo Spettacolo sia pronto sul Palco Scenico prima del principio dell' atto. Provvede le robe che possono occorrere dietro ordini speciali dell' impresa, colla quale dovrà intendersi per il rimborso delle sue spese.

52. Qualunque contravvenzione al presente Regolamento sarà respettivamente punita colla perdita della paga di tre serate, ed in caso di recidiva saranno licenziati.

Del Capo Macchinista, dell' Attrezzista e loro dipendenti.

Art. 53. Il Capo Macchinista ha in consegna le macchine, le scene, le quinte e quanto appartiene al Teatro, mediante inventario, ed è obbligato di conservare tutto in buono stato.

Nelle serate di prove e di rappresentanze ha l'obbligo di essere sempre sul Palco scenico per dirigere le manovre cambiamenti di scena e quanto è inerente al suo ufficio.

Lo stesso obbligo lo ha anche per le rappresentazioni di prosa ammenochè i Capi Comici abbiano il loro macchinista in compagnia.

54. Occorrendo nuovi macchinismi montature di scene o altro saranno pagati dalle Imprese colle quali egli dovrà contrattare direttamente. Qualora accadesse che fatti dei lavori insorgesse questione sopra i conti fra macchinista e impresa, dovranno questi essere sottoposti a perizie da ordinarsi dalla Rappresentanza Accademica.

55. L' Attrezzista ha in consegna gli attrezzi occorrenti alle rappresentazioni ed è obbligato di conservare tutto in buono stato. Nelle serate di prove o rappresentanze ha l' obbligo di essere sempre sul Palco Scenico per disimpegnare le sue incombenze.

56. Al termine dello Spettacolo deve raccoglierli tutti ed è responsabile di qualunque mancanza. Lo stesso obbligo lo ha ancora per le rappresentazioni di prosa, a meno che i Capo Comici abbiano il loro attrezzista in Compagnia.

57. Occorrendo nuovi attrezzi gli provvede per conto dell' Impresa a forma dell'articolo 54.

Per il buon andamento dello Spettacolo dovrà concertare il suo servizio col Capo Macchinista.

Art. 58. Il Capo Soffitta che dirige gli uomini che fanno agire il Sipario le scene e le macchine superiori, è sotto la dipendenza del Capo Macchinista, col quale dovrà concertare il servizio onde tutto proceda regolarmente, e senza inconvenienti.

59. Il Capo Macchinista è responsabile presso tutta la Rappresentanza Accademica del buon andamento di quanto è affidato alla sua direzione, perciò di qualunque inosservanza ai regolamenti in vigore per parte dei suoi sottoposti non escluso il Capo soffitta, dovrà farne immediato rapporto al Deputato d'Ispezione o chi per esso. Osserverà principalmente che nessuno parli ad alta voce da farsi sentire dagli spettatori.

60. Il Capo Macchinista è sottoposto alla penale di lire venti per qualunque inconveniente nasca per sua disavvertenza durante lo spettacolo, la quale non potrà mai essere giustificata dalla sua assenza, avendo l'obbligo di trovarsi sempre sul Palco Scenico durante lo Spettacolo. Per l'attrezzista per il Capo Soffitta e tutti gli altri dipendenti, la penale sarà la perdita della paga di due serate, ed in caso di recidiva saranno licenziati.

Del Capo Sarto e del Capo Perrucchiere.

Art. 61. Sono obbligati di trovarsi in Teatro un'ora prima del principio dello spettacolo.

Debbono mettersi ambedue a disposizione degli Artisti con uomini e donne del mestiere quanti ne occorrono per disimpegnare il servizio concertato coll'Agente dell'Accademia, e nessuno può sotto nessun pretesto uscire dagli stanzini durante lo spettacolo.

Tanto il Capo Sarto come il Capo Perrucchiere hanno lo speciale incarico di eseguire quanto è stabilito agli articoli 9, 10, 11, 12, del Regolamento del Palco scenico, e sono responsabili di qualunque inosservanza commessa dai loro dipendenti.

62. Ambedue sono respettivamente sottoposti alla penale di lire quindici per qualunque mancamento o inesattezza sia nel vestiario come nelle acconciature delle barbe e capelli non solo degli Artisti, ma anche dei Coristi Ballerini e Comparse.

Della Illuminazione.

Art. 63. Vi è un Capo illuminatore per i lumi a gaz, ed un altro per i lumi a olio, i quali hanno in consegna tutte le macchine, lumi, lumiere con globi e cristalli, che debbono conservare sempre puliti.

Ambedue sono obbligati d'intervenire alle prove, e nelle sere di spettacolo debbono trovarsi in Teatro all'apertura del medesimo.

Debbono avere tanti uomini capaci quanti ne richiede il servizio dell' illuminazione, e sono responsabili delle rotture o mancanze che faranno i suddetti loro dipendenti.

Per la disposizione dei lumi sul Palco e per i cambiamenti di luce debbono dipendere dal Direttore di scena coi quale dovranno concertare l'occorrente onde tutto proceda regolarmente.

Di qualunque inconveniente potesse nascere dovranno informarne subito l' Ispettore Generale il Direttore del Palco Scenico ed agente.

ART. 64. Nei giorni precedenti ad ogni apertura di stagione, a cura dei suddetti Capi illuminatori dovranno essere ripuliti tutti i lumi, cristalli, campane e lumiere dei Teatro e suoi annessi, e questi saranno conservati ben puliti ed in perfetto ordine per tutta la stagione, al quale oggetto la ripulitura dovrà esser fatta di giorno almeno due volte la settimana.

Le rotture di lumi, cristalli e campane sono respettivamente a carico dei due capi illuminatori i quali dovranno rimpiazzarle in serata immediatamente dopo la rottura (se possibile) diversamente non più tardi del giorno appresso. Perciò sono obbligati a sorvegliare durante lo spettacolo tutti i luoghi illuminati, onde poter provvedere subito in caso d' inconvenienti.

65. Ambedue i suddetti Capi illuminatori sono respettivamente sottoposti alla penale di lire venticinque per qualunque mancanza, sia di poca pulizzia nei lumi, cristalli e campane, o di negligenza, dei loro sottoposti nei servizio serale, come per non avere rimpiazzato cristalli o globi che sieno stati rotti la sera precedente.

Della Vendita delle chiavi dei Palchi in Teatro.

ART. 66. Nessuna delle Maschere dei Teatro potrà permettersi di vendere chiavi dei Palchi mentre è in servizio, sotto pena di essere immediatamente licenziata.

67. La vendita di dette chiavi è permessa soltanto nel primo ingresso del Teatro. Per conseguenza nessuno potrà girare in Teatro a offrire le dette chiavi.

I Venditori di dette chiavi non potranno essere più di tre e la vendita dovrà farsi nel modo che sarà concertato coll' Ispettore Generale.

Disposizioni Transitorie.

ART. 68. È proibito a tutte le Maschere ed Impiegati del Teatro di accettare mancie, e nessuno di essi potrà esigere dall'Impresa onorario maggiore di quello stabilito nella Tabella approvata dalla Rappresentanza Accademica, come nessuno Impresario potrà ribassarla.

69. In caso di feste da ballo o veglioni l' Ispettore Generale darà quegli ordini speciali che saranno concertati colla Rappresentanza Accademica, e tutti dovranno osservarli scrupolosamente.

70. Tutti gli Impiegati Maschere o inservienti del Teatro, dovranno prendere cognizione esatta del presente Regolamento, e nessuno di essi potrà sotto alcun pretesto esonerarsi dal pagamento delle multe stabilite.

Discusso e deliberato il presente Regolamento all' Adunanza della Rappresentanza Accademica del 13 Agosto 1869.

CONTE UGO SANVITALE — *Presidente*
CAV. FELICE MODENA — *Vice-Presidente*
ALESSANDRO BROGLIO — *Segretario*
ALESSANDRO CALLONI — *Camarlingo*
PAOLO PACINOTTI — *Provveditore*
DARIO CAROCCI }
ING. FRANCESCO PELLEGRINI } *Consiglieri*